


HOSPITALITY

La gestione del danno da vacanza rovinata

di Leonardo Pietrobon



Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 46 del D.Lgs. n. 79/2011**, come modificato dal **D.Lgs. n. 62/2018**, “*nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza*”.

Il **danno da vacanza rovinata**, inteso come **disagio psicofisico** da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel **pregiudizio al benessere psichico materiale** che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)